

# **Citta' di Cairo Montenotte**

**(Provincia di Savona)**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO**

**Approvato dal Consiglio Comunale**

**Con deliberazione n° 78 del 29.12.2021**

## ARTICOLO 1

### Applicazione

Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

## ARTICOLO 2

### Autorizzazione

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza all'ufficio TRIBUTI del Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione.

Contestualmente alla manomissione del suolo pubblico verrà autorizzata anche la conseguente occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico in maniera temporanea o permanente, in base alla disciplina del vigente "Regolamento occupazione suolo pubblico".

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o comunque operanti su specifico incarico del Comune di Cairo Montenotte.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Nel caso di società titolari di pubblici servizi, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico della società stessa.

L'autorizzazione avrà una durata massima di 30 gg, prorogabile ulteriormente di 15 gg. con opportuna motivazione resa in carta semplice, dopodichè sarà necessaria una nuova autorizzazione.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione **MOD. A** deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori;
- c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- d) lo scopo dei lavori;
- e) durata e fine lavori;
- f) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
- g) computo analitico della superficie da manomettere, della superficie da occupare e della superficie oggetto di ripristino definitivo;
- h) gli elaborati tecnici necessari ad individuare compiutamente i lavori e le manomissioni che si intendono effettuare:
  - Inquadramento cartografico (C.T.R. e Carta Catastale);
  - Documentazione fotografica a colori dell'area di intervento;
  - Planimetria **quotata** della viabilità veicolare e pedonale oggetto di intervento, con rappresentazione della superficie di scavo e delle condotte oggetto di nuova costruzione, sostituzione o riparazione ed indicazione dei sottoservizi interferenti con lo scavo;
  - Planimetria **quotata** di: a) superficie interessata dalla manomissione; b) superficie di occupazione temporanea del cantiere con mezzi e materiali; c) superficie interessata dal ripristino definitivo;

- Profilo longitudinale (se ritenuto significativo in relazione alla tipologia di opere) e sezione tipo **quotata** dello scavo, con indicazione dei materiali di ripristino;
- Calcolo analitico importo deposito cauzionale, secondo quanto previsto al successivo art. 6 (in caso di assenza di cauzioni cumulative);

Il richiedente all'atto del ritiro dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) marca da bollo del valore vigente per legge, da apporre sull'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
- b) ricevuta di versamento per diritti di segreteria per l'importo vigente al momento del ritiro e stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
- c) ricevuta in originale di versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quantificato dall'Ufficio Comunale competente, sulla base del computo delle superfici oggetto di occupazione prodotto nell'istanza di autorizzazione.
- d) Ricevuta in originale della cauzione prevista al successivo art. 6.

### **ARTICOLO 3**

#### **Computo delle superfici manomesse**

Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato, tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso. Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

### **ARTICOLO 4**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

L'Ufficio TRIBUTI acquisiti i pareri degli uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico, rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione.

Sull'autorizzazione è indicato il termine massimo entro il quale dovranno iniziare i lavori e quello entro cui dovranno essere ultimati.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare con gli uffici della Polizia Municipale la data di inizio dei lavori.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale è obbligato a comunicare all'Ufficio Comunale competente, a mezzo posta o PEC, contestualmente all'istanza di rottura/manomissione seguenti informazioni **MOD. A**:

- il proprio recapito telefonico e gli estremi dell'autorizzazione;
- la data effettiva di inizio lavori;
- il numero e data della relativa eventuale ordinanza di limitazione del transito rilasciata dal Comando Polizia Municipale;

- gli estremi della impresa che eseguirà i lavori ed i dati personali del Responsabile di Cantiere, con il recapito telefonico;

Se l'inizio dei lavori avviene con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare tramite gli uffici competenti, in ogni momento, le modalità di esecuzione od anche revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i Funzionari tecnici e gli Agenti comunali possono ordinare anche verbalmente la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 5**

### **Responsabilità del titolare dell'autorizzazione**

Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque per l'esecuzione dei lavori oggetto di autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, manleva il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

Se, per esigenze impreviste, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza di proroga in tempo utile sul termine.

Se la durata della manomissione dovesse superare il termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario per il ripristino del manto, fatta salva comunque l'applicazione delle penali di cui all'articolo 21.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Se si evidenziassero necessità di variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 21.

In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

## **ARTICOLO 6**

### **Cauzioni e disciplinari**

Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato, per ogni singola alterazione, al deposito di un importo cauzionale, da determinarsi applicando alla superficie oggetto di ripristino definitivo, quantificata come previsto ai sensi del successivo art. 16, i prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A" o, in subordine, di cui al vigente prezziario Unioncamere Regione Liguria incrementato del 30% per tenere in conto il costo dell' I.V.A. e delle spese tecniche e generali.

Si stabilisce, a prescindere dalla valutazione a misura di cui sopra un importo minimo inderogabile del deposito cauzionale di **€ 800,00**. Tale accorgimento è indispensabile per tenere conto delle spese fisse per l'impianto del cantiere stradale, che su interventi di limitata estensione incide in maniera preponderante, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse intervenire ad operare il ripristino definitivo della manomissione del suolo pubblico in via sostitutiva per inadempienza del Concessionario, previo incameramento della cauzione.

In casi particolari, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Comunale Competente, potrà motivatamente indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

Agli Enti erogatori di servizi (energia elettrica, acquedotto, gas, teleriscaldamento, CIRA ecc) o a chiunque ne faccia specifica richiesta, è concessa la possibilità di effettuare un unico deposito cauzionale o polizza fidejussoria validi per tutti i lavori da effettuare ~~nell'arco dell'anno~~, in sostituzione dei singoli depositi per ciascun intervento. L'entità della cifra da versare come garanzia complessiva sarà determinata nell'ambito di una specifica Convenzione da stipulare tra le parti, che dovrà essere stipulata entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno in corso, sarà valida sino alla restituzione della stessa e sarà calcolata sull'importo medio stimato degli ultimi 3 anni degli interventi che il gestore ha svolto presso il Comune di Cairo Montenotte. In caso di impossibilità di stimare l'importo viene comunque stabilito il minimo di € 20.000,00. Restano fatte salve diverse disposizioni derivanti da normative di settore sovra-ordinate al presente Regolamento o da eventuali convenzioni previgenti.

Le cauzioni possono essere prestate dal richiedente dell'autorizzazione attraverso depositi cauzionali presso la Tesoreria Comunale oppure a propria discrezione attraverso fidejussioni bancarie od assicurative.

Le garanzie fidejussorie o assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

E' altresì in facoltà del Comune, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.

## **ARTICOLO 7**

### **Esecuzione dei lavori**

Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.

Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal Prezziario Unioncamere Liguri, aumentati del 30% (trenta per cento).

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste all'articolo 21.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente. Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

## **ARTICOLO 8**

### **Posa di condutture nel sottosuolo (esclusi operatori di rete di comunicazione di cui al D.Lgs 33 del 15/02/2016)**

Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 1,00, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. E' in facoltà dell'Ufficio Tecnico comunale prescrivere una maggiore o una minore profondità. Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., il soggetto interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 20.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi. In

particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

Pertanto se a seguito di ripristini di asfaltatura eseguiti dall'Amministrazione Comunale dovessero rilevarsi chiusini ad una altezza differente rispetto al piano originario, l'impresa esecutrice degli interventi di asfaltatura provvederà alla marcatura della posizione del chiusino e resterà a cura del concessionario il riposizionamento in quota degli stessi.

Pertanto nessuna richiesta danni potrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale in relazione a disservizi generati dalla mancata o ritardata apertura di chiusini

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali o dirigenziali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

## **ARTICOLO 8 BIS**

### **Posa di condutture nel sottosuolo (operatori di reti di comunicazione)**

Dovranno essere seguite le disposizioni di cui al "Codice delle comunicazioni elettroniche" D.Lgs n° 259 del 01/08/2003 e del D.Lgs n° 33 del 15/02/2016 nonché di quanto disposto dal D.M. 01/10/2013

## **ARTICOLO 9**

### **Impianti e manufatti esistenti**

I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti nel sottosuolo.

E' altresì responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 21 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

## **ARTICOLO 10**

### **Riempimento dello scavo**

Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.

L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massicciata stradale.

Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza innaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile. Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.

Per le pavimentazioni in asfalto dovrà essere eseguito un ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore compreso di cm. 10 perfettamente allineato con il piano viabile.

È opportuno controllare con la necessaria frequenza sino al definitivo consolidamento che il materiale usato per il ripristino provvisorio non si deteriori ma si consolidi senza disgregarsi, effettuando se necessario tempestive ricariche.

Le ricariche dovranno essere effettuate tassativamente entro 48 ore dalla richiesta inoltrata da parte degli uffici competenti (Ufficio Tecnico e Polizia Locale)

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa dei costi sostenuti sul titolare dell'autorizzazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Ripristino provvisorio**

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di fine lavori e avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione **MOD. B**, qualora quest'ultimo non possa considerarsi definitivo e necessiti di un ulteriore intervento differito (ad esempio per pavimentazioni in conglomerato bituminoso) onde permettere al Comune una prima verifica sullo stato dei luoghi.

La mancata comunicazione di fine lavori comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di fine lavori indicata nell'autorizzazione.

La suddetta dichiarazione deve essere firmata dal direttore dei lavori o dal rappresentante della società erogatrice del pubblico servizio, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

La dichiarazione deve essere corredata di completa documentazione fotografica a colori del ripristino provvisorio.

Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 21.

## **ARTICOLO 12**

### **Periodo di garanzia dei lavori**

Il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, per quanto di rispettiva competenza, rimarranno responsabili di quanto eseguito e del rispetto delle norme del presente Regolamento fino al termine del periodo di garanzia che, fatti salvi casi particolari, è stabilito in **1 (UNO) anno** dopo la data di comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento e comunque fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'Autorizzazione stessa, per danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, e fino al termine del periodo di garanzia, fermo restando le responsabilità materiali e temporali previste dal Codice Civile in materia di realizzazione di opere civili.

## **ARTICOLO 13**

### **Interventi urgenti**

Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite PEC all'Ufficio Tecnico Comunale, settore Lavori Pubblici **MOD. D**, fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste al precedente articolo 2, la formale autorizzazione in sanatoria **MOD. E** entro i successivi 5 (cinque) giorni

Gli Enti erogatori di pubblici servizi, trovandosi frequentemente nelle condizioni di far fronte a riparazioni urgenti sulle condotte di propria competenza, posso presentare un'unica istanza in sanatoria **MOD. E**, relativamente a tutte le manomissioni mensilmente operate, entro i primi 5 (cinque) giorni successivi al semestre di riferimento.

## **ARTICOLO 14**

### **Occupazione del suolo e sottosuolo pubblico**

Contestualmente alla manomissione del suolo pubblico verrà autorizzata anche la conseguente occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico in maniera temporanea o permanente, in base alla disciplina del vigente "Regolamento occupazione suolo pubblico", ai quali si rimanda per ogni valutazione di dettaglio.

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico non potrà essere rilasciata dall'Ufficio Tributi in difetto del pagamento del canone unico.

## ARTICOLO 15

### Prescrizioni particolari

In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico.

In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

## ARTICOLO 16

### Ripristino definitivo

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere direttamente al ripristino definitivo del suolo stradale manomesso.

Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri quattro.

Si procederà quindi alla stesura del tappeto di usura.

Successivamente alla posa del tappeto di usura l'impresa dovrà provvedere alla sigillatura dei giunti con apposito prodotto sigillante in prossimità del confine tra il ripristino effettuato ed il tappeto esistente.

E' in facoltà discrezionale del Comune consentire al soggetto titolare dell'autorizzazione l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.

Il tappeto di usura, dovrà essere eseguito non prima di **90 gg** e non oltre **180 gg** dalla data di ripristino provvisorio del transito, salvo i casi in cui il termine risulti diversamente disciplinato da apposita convenzione o da specifiche prescrizioni.

L'esecuzione del tappeto di usura, risultando finalizzata al ripristino della funzionalità della strada e quindi ad esclusivo interesse dell'Amministrazione, non è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico.

L'estensione della superficie scarificata nonché, conseguentemente, del tappeto di usura è stabilita, nei diversi casi, salvo esplicita diversa disposizione dei competenti Uffici del Comune, come segue.

a) in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 5 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

- per strade di larghezza superiore a metri 5 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzera della stessa, con un franco minimo dal bordo dello scavo di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzera, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

Per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste dai precedenti commi.

Ulteriori prescrizioni:

- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;
- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzzeria della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;
- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali.
- in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

I ripristini definitivi dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all'esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 6 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

Per il ripristino della segnaletica orizzontale, a cura e spese della ditta, dovranno essere presi accordi con il Comando di Polizia Municipale.

In caso di ripristini che interessino aree già ripristinate da altri soggetti erogatori di servizi pubblici o direttamente dal Comune è in facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale richiedere che l'esecuzione di analogo quantitativo di riasfaltatura venga eseguito in altra strada comunale.

## **ARTICOLO 17**

### **Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori**

La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune **MOD. C**, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal direttore dei lavori o dal rappresentante della società erogatrice del pubblico servizio, ed essere corredata di completa documentazione fotografica a colori attestante la corretta esecuzione del ripristino definitivo.

Trascorsi 180 gg dalla data di fine lavori, indicata nell'autorizzazione, fatto salvo eventuali proroghe, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a verificare la corretta esecuzione dei ripristini e, in caso di mancata esecuzione degli stessi, provvederà entro il termine di gg 30 ad escutere la cauzione relativa.

Qualora l'eseguito ripristino si palesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.

In ogni caso, è a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

## **ARTICOLO 18**

### **Contestazione lavori e svincolo cauzione**

Motivi di contestazione di lavori eseguiti:

- pericolo per la circolazione;
- mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dal Regolamento;
- inottemperanza delle prescrizioni particolari indicate nella autorizzazione;
- esecuzione difforme rispetto agli elaborati e/o planimetria di progetto;
- danneggiamenti di altri sottoservizi;
- inottemperanza al ripristino provvisorio e/o definitivo (compresa segnaletica orizzontale e verticale);
- distacco o cedimenti rispetto alla superficie circostante;
- rotture o cretture del manto in conglomerato bituminoso;
- distacco o mancato ancoraggio del tappeto di usura dal sottostante strato di binder;
- deterioramento della sovrastruttura stradale adiacente l'alterazione.

Nel caso che il titolare dell'autorizzazione non si faccia direttamente carico degli adempimenti richiesti, o ricorra uno dei motivi sopra elencati, l'Ufficio Comunale competente provvederà a redigere il verbale di contestazione dei lavori, eventualmente sospendendone l'esecuzione. Nel verbale, a seconda della motivazione, sarà specificato il termine massimo entro cui si dovrà provvedere all'esecuzione di quanto disposto.

Terminati i lavori prescritti il concessionario dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale trascorsi inutilmente i termini per l'esecuzione dei lavori contestati senza che il concessionario abbia provveduto all'esecuzione dei ripristini oppure abbia presentato una adeguata controdeduzione, ha facoltà, senza ulteriori adempimenti, di incamerare la corrispondente quota della cauzione prestata a garanzia, al fine di far eseguire in proprio o commissionare a terzi i lavori ritenuti necessari per eliminare il pericolo per la circolazione veicolare. Tale facoltà è prevista espressamente anche per sola mancata esecuzione del tappeto di usura.

In caso di accertato grave pericolo, l'Amministrazione comunale interverrà invece autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia Municipale per i rilievi di Legge previsti nel nuovo codice della strada e con il recupero in danno delle spese sostenute. Qualora l'importo del danno ecceda il deposito cauzionale, oltre all'incameramento di quest'ultimo, si procederà alla richiesta del saldo dovuto.

Trascorso il periodo di garanzia di cui all'art. 12 senza che l'intervento abbia dato luogo a contestazioni, il richiedente può rientrare in possesso dell'importo cauzionale, o della quota parte nel caso che i lavori siano stati contestati o si siano applicate le penali di cui all'art. 21, previa presentazione di apposita domanda e nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cauzioni cumulative prestate da Enti erogatori di servizi, il cui importo è stabilito in apposite convenzioni in base alla stima delle manomissioni da operarsi su base annua, non sono soggette a svincolo e devono essere immediatamente reintegrate in caso di decurtazioni operate per contestazioni o penali. Qualora le cauzioni cumulative fossero di importo insufficiente a garantire il Comune, quest'ultimo rilascerà nuove autorizzazione di manomissione suolo pubblico solo in esito ad un adeguamento delle stesse.

## **ARTICOLO 19**

### **Sistemazione generale di una strada da parte del Comune**

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di

manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, darà informazione alle società erogatrici di pubblici servizi, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

In tal caso per i ripristini potranno essere presi particolari e dedicati accordi con l'ufficio del Comune che segue i lavori comunali

A lavori ultimati, salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, deve essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

## **ARTICOLO 20**

### **Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti**

E' in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un'apposita ordinanza con prefissione di congruo termine, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti, delle condutture e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano intralcio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o col pubblico interesse.

Nel primo dei casi contemplati, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri due casi le spese sono a carico del Comune come per legge, salvo disposizioni diverse dettate da specifiche convenzioni a disciplina delle predette procedure.

Qualora l'ordinanza emessa nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi a impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per la sistemazione degli impianti e dei connessi di cui sopra, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 21 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

## **ARTICOLO 21**

### **Penali**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis. del D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 con le modalità stabilite. Inoltre, qualora non venga comunicata la fine lavori e/o vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di

ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'**Allegato B**.

Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "C".

Il titolare dell'autorizzazione é ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 6.

Le penali applicate verranno dedotte dall'importo cauzionale costituito ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 22**

### **Decorrenza e aggiornamento periodico dei prezzi.**

Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dalla stessa data s'intendono abrogate tutte le norme comunali precedentemente emanate.

I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con le cadenze ritenute necessarie, tramite deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade

## ALLEGATO A

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.

L'importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

I prezzi riportati ai numeri 5, 6, 7, 12, 13 e 14 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata dal soggetto che effettua il ripristino definitivo (prezzo "a") e al caso in cui debba provvedere alla sostituzione degli elementi della pavimentazione per l'esecuzione del ripristino stesso (prezzo "b").

I prezzi indicati si intendono comprensivi dell'I.V.A., delle spese tecniche e generali.

- 1) Terreno naturale senza massicciata: Euro/m<sup>2</sup> 4,40
- 2) Sede stradale con massicciata: al metro quadrato Euro/m<sup>2</sup> 8,70
- 3) Sede stradale con tappeto bituminoso: al metro quadrato Euro/m<sup>2</sup> 22,60
- 4) Pavimentazione in battuto di cemento compresa la finitura superficiale di scabrezza analoga a quella manomessa compreso il ripristino di eventuali giunti di dilatazione ed eventuale rete elettrosaldata, esclusa la bordatura: al metro quadrato Euro/m<sup>2</sup> 49,30
- 5) Pavimentazione in cubetti o piastrelle di porfido, messi in opera con disegno uguale a quello rimosso, compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata, il letto di posa in sabbia, la pulizia di tutti i cubetti nel caso in cui vengano riutilizzati, la chiusura delle fughe con la sabbia, esclusa la bordatura
  - a) con riutilizzo dei cubetti: al metro quadrato Euro/m<sup>2</sup> 117,40
  - b) con sostituzione dei cubetti: al metro quadrato Euro/m<sup>2</sup> 137,50
- 6) Pavimentazione in basoli di granito o arenaria compreso il letto di posa in sabbia, pulizia dei basoli dai residui derivanti dai vecchi materiali di posa nel caso in cui vengano riutilizzati, il rinfianco e la sigillatura delle fughe con la sabbia, esclusa la bordatura.
  - a) con riutilizzo dei basoli: Euro/m<sup>2</sup> 142,10
  - b) con sostituzione dei basoli: Euro/m<sup>2</sup> 391,20
- 7) Pavimentazione in basoli di granito o arenaria compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata, pulizia dei basoli dai residui derivanti dai vecchi materiali di posa nel caso in cui vengano riutilizzati, il rinfianco e la sigillatura, esclusa la bordatura.
  - a) con riutilizzo dei basoli: Euro/m<sup>2</sup> 182,50
  - b) con sostituzione dei basoli: Euro/m<sup>2</sup> 431,40

- 8) Pavimentazione in lastre in pietra di luserna fiammata, compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle lastre, esclusa la bordatura. Euro/m<sup>2</sup> 274,40
- 9) Pavimentazione in lastre" in pietra di luserna piano a spacco, compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle lastre, esclusa la bordatura. Euro/m<sup>2</sup> 259,50
- 10) Pavimentazione in piastrelle di cemento compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle piastrelle, esclusa la bordatura. Euro/m<sup>2</sup> 142,40
- 11) Pavimentazione in piastrelle di gres compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle piastrelle, esclusa la bordatura. Euro/m<sup>2</sup> 82,20
- 12) Bordatura retta o curva di marciapiede in pietra compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti
  - a) con riutilizzo della bordatura: Euro/m. 42,90
  - b) con sostituzione della bordatura: Euro/m. 133,90
- 13) Bordatura retta o curva di marciapiede in luserna fiammata compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti.
  - a) con riutilizzo della bordatura Euro/m. 36,00
  - b) con sostituzione della bordatura Euro/m. 100,40
- 14) Bordatura retta o curva di marciapiede in calcestruzzo armato compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti. Euro/m. 48,60
- 15) Bordatura retta o curva di marciapiede in calcestruzzo prefabbricato compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti.
  - a) con riutilizzo della bordatura Euro/m. 39,20
  - b) con sostituzione della bordatura Euro/m. 47,60

Per forniture o lavorazioni non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, verrà applicato il Prezziario Unioncamere Regione Liguria, in vigore alla data della manomissione, aumentato del 30% (trenta per cento)

## **ALLEGATO B**

### **IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE. IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E/O MANCATA COMUNICAZIONE FINE LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 21**

- 1) Per i primi 10 giorni: al giorno:  
Euro cento            € 100,00
- 2) Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno:  
Euro duecento        € 200,00

